

## REGOLAMENTO (CE) N. 710/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

**recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43,

considerando quanto segue:

- (1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro.
- (2) È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini <sup>(2)</sup>.
- (3) Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2007, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2008/2009

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

e abrogare il regolamento (CE) n. 846/2007 della Commissione <sup>(3)</sup>.

- (4) Poiché la campagna di commercializzazione 2008/2009 inizia il 1º luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 846/2007 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2008.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

<sup>(2)</sup> GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 187 del 19.7.2007, pag. 3.